

ELENCO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.).

ART. 7 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

DA:

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo, via fax, e-mail o telegramma, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 15 giorni consecutivi dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire all'UOC Tributi copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di occupazione suolo pubblico al competente ufficio a sanatoria, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. Il Comando di Polizia Municipale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

A:

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo, via fax, e-mail o telegramma, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 15 giorni consecutivi dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire all'UOC Tributi copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di occupazione suolo pubblico al competente ufficio a sanatoria, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. *Gli uffici preposti provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.*

ART. 9 – OCCUPAZIONI ESCLUSE DAL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

DA:

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni occasionali di durata inferiore ad un'ora (60 minuti).

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni effettuate per la manutenzione del verde di durata inferiore a 6 (sei) ore.

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni effettuate da suonatori ambulanti e mestieri girovaghi;

A:

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni occasionali di durata inferiore ad un'ora (60 minuti) **e di ampiezza non superiore ai 10 metri quadrati.**

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni effettuate da suonatori ambulanti e mestieri girovaghi;

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica, purché la superficie non sia superiore ai 10 metri quadrati. Per le stesse andrà obbligatoriamente effettuata apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale.;

DA:

ART. 16 – PROROGA DELLA CONCESSIONE

Il titolare della concessione per occupazione temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga della concessione in essere all'ufficio comunale competente. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria.

La proroga per le autorizzazioni temporanee, costituisce una autorizzazione ex novo. Pertanto, ai fini del conteggio del canone, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione non sono cumulabili fra loro.

1. La concessione per occupazione permanente non è soggetta né a proroga né a rinnovo. Il concessionario dovrà presentare, prima della scadenza della concessione in essere, nuova richiesta.

A:

Art. 16 – PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione per occupazione temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga della concessione in essere all'ufficio comunale competente. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria.

La proroga per le **concessioni** temporanee, costituisce una autorizzazione ex novo. Pertanto, ai fini del conteggio del canone, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione non sono cumulabili fra loro.

2. La concessione per occupazione permanente non è soggetta né a proroga né a rinnovo. Il concessionario dovrà presentare, prima della scadenza della concessione in essere, nuova richiesta.

ART. 25 – TARIFFA BASE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

DA:

1. La tariffa per le occupazioni permanenti è determinata su base annuale, per metro quadrato, per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno;
2. La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- **I^a categoria: euro 36,82**
- **II^a categoria: euro 25,77**

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in euro 0,65 per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuto il canone, indipendentemente dalla zona di ubicazione, fermo restando che l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dalle medesime aziende non può essere inferiore a Euro 516,46 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modifiche ed integrazioni).

L'importo della tariffa base di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera f) punto 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 va annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, lasciando invariato il minimo dovuto di Euro 516,46.

Il versamento del predetto canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Entro il predetto termine le aziende devono dichiarare, ogni anno, il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allegando una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'intero canone.

4. Le eventuali modifiche alla tariffa base determinata al comma 2, saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

A:

1. La tariffa per le occupazioni permanenti è determinata su base annuale, per metro quadrato, per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno;
2. La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- **I^a categoria: euro 36,82**
- **II^a categoria: euro 25,77**

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in euro 0,65 per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuto il canone, indipendentemente dalla zona di ubicazione, fermo restando che l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dalle medesime aziende non può essere inferiore a Euro 516,46 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modifiche ed integrazioni).

L'importo della tariffa base di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera f) punto 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 va annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, lasciando invariato il minimo dovuto di Euro 516,46.

Il versamento del predetto canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Entro il predetto termine le aziende devono dichiarare, ogni anno, il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allegando una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'intero canone.

4. Le eventuali modifiche alla tariffa base determinata al comma 2, saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

5. In caso di subentro nel corso dell'anno di un soggetto diverso dal concessionario, le occupazioni permanenti potranno essere volturate a favore del subentrante, purché il canone per l'anno in corso sia già stato pagato dal cedente. In caso contrario il subentrante dovrà provvedere al pagamento del canone relativo all'intero anno solare indipendentemente dalla data di inizio dell'occupazione nel corso dell'anno.

ART. 27 – TARIFFA BASE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DA:

La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata sia su base giornaliera che oraria, per metro quadrato.

La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- **I^a categoria: euro 3,41**
- **II^a categoria: euro 2,39**

3. Le eventuali modifiche alle tariffe base determinate al comma 2 saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

A.

1. La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata sia su base giornaliera che oraria, per metro quadrato.

2. La tariffa base **giornaliera** per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- **I^a categoria: euro 3,41**
- **II^a categoria: euro 2,39**

3. Le eventuali modifiche alle tariffe base determinate al comma 2 saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

ART. 28 – COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

DA:

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti, di seguito elencati, mediante i quali il Comune valuta, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni temporanee, il beneficio economico ritraibile dalle stesse, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Commercio ambulante posto fisso:	0,50
2	Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili) Fino a 29 giorni Oltre i 29 giorni con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,50 0,25 0,125
3	Vendita / esposizione da parte di produttori agricoli	0,20
4	Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi e simili con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,10 0,05
5	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,50
7	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi fino a 14 gg. da 15 a 364 gg. con convenzione con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,5 0,25 0,125
8	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 50 mq. e per singola occupazione Per dimensioni superiori a 50 mq	1,00 0,90
9	Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, lotta all'inquinamento, promozione dell'agricoltura biologica)	0,15
10	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive, del tempo libero, ecc. concesse a enti commerciali, aventi scopo di lucro	0,50
11	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive, del tempo libero, ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale	0,30
12	Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, sportive e inerenti il tempo libero, senza scopo di lucro	0,20
13	Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito di luna park, spettacoli viaggianti e circhi	0,01
14	Scavi e manomissioni stradali,	0,50
15	Altre tipologie di occupazione	1,00

2. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti") è dovuto un canone così suddiviso:
fino a 30 metri quadrati il versamento dovuto è di Euro 12,00; oltre i 30 metri quadrati il versamento dovuto è di Euro 20,00.

A:

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti, di seguito elencati, mediante i quali il Comune valuta, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni temporanee, il beneficio economico ritraibile dalle stesse, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	<i>Commercio ambulante posto fisso: fino a 29 giorni con pagamento anticipato entro la scadenza per periodi non inferiori a giorni 30</i>	0,25 0,125
2	Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili) Fino a 29 giorni Oltre i 29 giorni con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,50 0,25 0,125
3	Vendita / esposizione da parte di produttori agricoli	0,20
4	Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi e simili con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,10 0,05
5	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,50
7	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi fino a 14 gg. da 15 a 364 gg. <i>con pagamento anticipato</i> al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,5 0,25 0,125
8	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 50 mq. e per singola occupazione Per dimensioni superiori a 50 mq	1,00 0,90
9	Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, lotta all'inquinamento, promozione dell'agricoltura biologica)	0,15
10	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive, del tempo libero, ecc. concesse a enti commerciali, aventi scopo di lucro	0,50
11	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive, del tempo libero, ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale	0,30
12	Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, sportive e inerenti il tempo libero, senza scopo di lucro	0,20
13	Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito di luna park, spettacoli viaggianti e circhi	0,01
14	Scavi e manomissioni stradali,	0,50
15	<i>Casette di Natale di proprietà comunale</i>	<i>0,50</i>
16	<i>Hobbisti in occasione di mercatini o altre manifestazioni</i>	<i>0,30</i>
17	Altre tipologie di occupazione	1,00

2. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti") è dovuto un canone così suddiviso:
fino a 30 metri quadrati il versamento dovuto è di Euro 12,00; oltre i 30 metri quadrati il versamento dovuto è di Euro 20,00.

ART. 30 – ESENZIONI DAL CANONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

DA:

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

N°	Tipologia	Descrizione dell'esenzione
1	Tipologia del Concessionario	<p>a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato;</p> <p>b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;</p> <p>c) le occupazioni, fino ai 10 metri quadrati, realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.460/97 per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale, purché iscritte nel registro regionale;</p> <p>d) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Pordenone o di altri Enti Pubblici Territoriali e, ogni altra occupazione effettuata da e per l'Amministrazione comunale (es. la manutenzione del verde pubblico);</p> <p>e) le occupazioni temporanee concesse ad enti commerciali per le finalità di cui al successivo punto 3 lettere a e c (Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"), purché il ricavo di eventuale vendita o raccolta di denaro venga devoluto in beneficenza o alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa;</p>
2	Tipologia di Occupazione a carattere "permanente"	<p>a) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;</p> <p>b) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;</p> <p>c) l'occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere;</p> <p>d) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili);</p> <p>e) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;</p> <p>f) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;</p> <p>g) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e strutture simili, che siano parte integrante dell'edificio;</p> <p>h) le occupazioni effettuate con insegne ed impianti pubblicitari;</p> <p>i) portabiciclette, purché regolarmente autorizzati;</p> <p>j) tende fisse o retrattili o strutture similari, purché regolarmente utilizzate.</p>
3	Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"	<p>a) le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica, purché la superficie non sia superiore ai 10 metri quadrati;</p> <p>b) le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non sia superiore a 10 metri quadrati. Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito;</p> <p>c) le occupazioni effettuate durante la giornata di inaugurazione per l'apertura di nuove attività quali negozi, pubblici esercizi e altri attività artigianali di servizio, nel limite di sei ore. Tali occupazioni potranno essere effettuate solo sull'area prospiciente l'attività;</p>
4	Occupazioni esenti per Legge o per Regolamento	<p>a) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, siano inferiori a mezzo metro quadrato;</p> <p>b) le occupazioni riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica;</p>

5	Tipologie di Occupazioni a carattere "straordinario"	<p>a) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi;</p> <p>b) le occupazioni per interventi urgenti realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretto, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore;</p> <p>c) le occupazioni effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per un tempo non superiore a 60 minuti;</p> <p>d) le occupazioni effettuate per operazioni di trasloco fino ad un massimo di 8 ore purché non occupino stalli pubblici di sosta;</p> <p>e) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e che non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;</p>
---	--	--

A:

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

N°	Tipologia	Descrizione dell'esenzione
1	Tipologia del Concessionario	<p>a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato;</p> <p>b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;</p> <p>c) le occupazioni, fino ai 10 metri quadrati, realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.460/97 per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale, purché iscritte nel registro regionale;</p> <p>d) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Pordenone o di altri Enti Pubblici Territoriali e, ogni altra occupazione effettuata da e per l'Amministrazione comunale (es. la manutenzione del verde pubblico);</p> <p>e) le occupazioni temporanee concesse ad enti commerciali per le finalità di cui al successivo punto 3 lettere a e c (Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"), purché il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro venga devoluto in beneficenza o alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa;</p>

2	Tipologia di Occupazione a carattere "permanente"	<ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati; b) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale; c) l'occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere; d) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili); e) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; f) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare; g) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e strutture simili, che siano parte integrante dell'edificio; h) le occupazioni effettuate con insegne ed impianti pubblicitari; i) portabiciclette, purché regolarmente autorizzati; j) tende fisse o retrattili o strutture similari, purché regolarmente utilizzate.
3	Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"	<ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non sia superiore a 10 metri quadrati. b) Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito; c) le occupazioni effettuate durante la giornata di inaugurazione per l'apertura di nuove attività quali negozi, pubblici esercizi e altri attività artigianali di servizio, nel limite di sei ore. Tali occupazioni potranno essere effettuate solo sull'area prospiciente l'attività:
4	Occupazioni esenti per Legge o per Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, siano inferiori a mezzo metro quadrato; b) le occupazioni riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica;
5	Tipologie di Occupazioni a carattere "straordinario"	<ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi; b) le occupazioni per interventi urgenti realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretti, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore; c) le occupazioni effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per un tempo non superiore a 60 minuti; d) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e che non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;

ART. 32 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CON ARREDI E STRUTTURE.

DA:

1. In conformità alle modifiche introdotte all'art. 55 del vigente Regolamento dell'Edilizia, recanti nuove disposizioni in materia di "dehors" volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini con particolare riferimento alle zone di interesse storico-architettonico, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa concessione all'occupazione medesima che, nel corso dell'anno 2018, sostengano costi per l'acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l'abbellimento di strutture esistenti, valutati di particolare pregio.

2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque, l'ammontare complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto dal titolare della concessione.

3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa** per l'acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili, strutture chiuse, ecc) e/o per l'abbellimento di strutture esistenti.

La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'UOC Tributi del Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l'effettivo sostenimento e pagamento della spesa.

La riduzione verrà applicata a partire dall'anno 2019 per gli acquisti effettuati nell'anno 2018.

Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.

4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall'anno in cui si verificano:

a) la cessazione dell'attività commerciale;

b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione di cui all'art. 19 del presente regolamento;

c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio 2019 non daranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo

A:

1. In conformità alle modifiche introdotte all'art. 55 del vigente Regolamento dell'Edilizia, recanti nuove disposizioni in materia di "dehors" volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa concessione all'occupazione medesima che, nel corso dell'anno **2019**, sostengano costi per l'acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l'abbellimento di strutture esistenti, valutati di particolare pregio.

2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque, l'ammontare complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto dal titolare della concessione.

3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa** per l'acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili, strutture chiuse, ecc) e/o per l'abbellimento di strutture esistenti.

La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'UOC Tributi del Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l'effettivo sostenimento e pagamento della spesa.

La riduzione verrà applicata a partire dall'anno 2020 per gli acquisti effettuati nell'anno 2019.

Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.

4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall'anno in cui si verificano:

a) la cessazione dell'attività commerciale;

b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione di cui all'art. 19 del presente regolamento;

c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio 2020 non daranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo

5. il presente articolo si applica esclusivamente per i pubblici esercizi situati nelle vie e piazze non inserite nell'allegato n. 1 alla delibera della Giunta Comunale n. 245 del 14.09.2018.

ART. 33 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

DA:

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato mediante una delle seguenti forme:

pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune di Pordenone - Servizio Tesoreria - Versamento C.O.S.A.P.;

pagamento a mezzo Tesoreria comunale;

dipendenti GSM per il pagamento delle somme dovute da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti")

Il versamento del canone per le occupazioni temporanee dovrà essere effettuato entro il termine dell'occupazione, per le permanenti sarà entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a euro 800,00, può essere disposto, esclusivamente su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 30 novembre.

4. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del canone dovuto andrà effettuato all'inizio dell'occupazione. Un'agente del Comando della Polizia Locale assegna il posto fisso e personale della GSM provvederà all'introito di quanto dovuto per l'occupazione giornaliera in base a quanto stabilito nel precedente art. 28 comma 3.

5. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore a 12,00 (dodici) euro.

6. I termini per il pagamento degli avvisi di contestazione, sono di 60 giorni entro i quali è inoltre possibile presentare istanza di rateazione;

7. All'importo finale del pagamento viene applicato l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Viene precisato che in caso di annualità bisestile il calcolo deve essere rapportato a 366 giorni.

8. Se una data di scadenza cade in giorno prefestivo e/o festivo il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriali successivo.

A:

ART. 33 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato mediante una delle seguenti forme:

pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune di Pordenone - Servizio Tesoreria - Versamento C.O.S.A.P.;

2. pagamento a mezzo Tesoreria comunale;

3. dipendenti GSM per il pagamento delle somme dovute da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti")
- b) Il versamento del canone per le occupazioni temporanee dovrà essere effettuato entro il termine dell'occupazione, per le permanenti sarà entro 30 giorni dal rilascio **della concessione**. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a **euro 400,00**, può essere disposto, esclusivamente su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 30 novembre.
4. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del canone dovuto andrà effettuato all'inizio dell'occupazione. Un'agente del Comando della Polizia Locale assegna il posto fisso e personale della GSM provvederà all'introito di quanto dovuto per l'occupazione giornaliera in base a quanto stabilito nel precedente art. 28 comma 3.
5. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore a 12,00 (dodici) euro.
6. I termini per il pagamento degli avvisi di contestazione, sono di 60 giorni entro i quali è inoltre possibile presentare istanza di rateazione;
7. All'importo finale del pagamento viene applicato l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Viene precisato che in caso di annualità bisestile il calcolo deve essere rapportato a 366 giorni.
8. Se una data di scadenza cade in giorno prefestivo e/o festivo il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

ART. 37 – RIMBORSI

DA:

1. In caso di rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione, il canone eventualmente già corrisposto è rimborsato a seguito di richiesta scritta del concessionario, secondo quanto disposto dagli artt. 17, 18 e 19.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Alla restituzione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario Responsabile del servizio competente entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, per le occupazioni permanenti nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Per le occupazioni temporanee il termine è di dieci anni dal pagamento.

A.

4. In caso di rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione, il canone eventualmente già corrisposto è rimborsato a seguito di richiesta scritta del concessionario, secondo quanto disposto dagli artt. 17, 18 e 19.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Alla restituzione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario Responsabile del servizio competente entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, **per le occupazioni temporanee o permanenti** nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ALLEGATO A). CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE

DA:

VIA	NUOVA DI CORVA (dopo il civico 94)	2
VIA	NUOVA DI CORVA (fino al civico 94)	2

A:

VIA	NUOVA DI CORVA (dopo il civico 94)	2
VIA	NUOVA DI CORVA (fino al civico 94)	1

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 12/12/2018 13:16:21

IMPRONTA: 11CA3F889365E0E0C61B324A34327986C275A338D38380A59E2D1B7A843A7135
C275A338D38380A59E2D1B7A843A71358CF0725E8C932E65EF62F01495154FF3
8CF0725E8C932E65EF62F01495154FF3804518D731C2ED470F40FEDB1458D3FF
804518D731C2ED470F40FEDB1458D3FF250DC5A800E62343EB23AE0AA488B5D9